

**Traduzione della concessione fatta da Ercole d'Este, duca di Ferrara, a Giovanni Bentivoglio di Bologna su un canale da realizzare nei territori di Finale e Bondeno.**

(Modena, Archivio di Stato, Confini dello stato, busta 63-A: trascrizione di Mauro Calzolari, traduzione di Valeria Braidì, supervisione di Bruno Andreolli)

Ferrara, 3 aprile 1487

Nel nome di Dio amen. I presenti hanno esaminato e appurato che nel registro degli atti segnato sotto il numero 100, esistente e conservato nell'archivio pubblico e nella camera degli atti di Bologna, tra gli altri atti registrati nello stesso libro, a carta 194 verso, si trova registrato un atto di cessione del seguente tenore.

Nel nome di Cristo amen. Nell'anno della natività millesimo quattrocentesimo ottuagesimo settimo, indizione quinta, il 3 aprile, a Ferrara, nel palazzo della curia dell'illustrissimo signore nostro duca sottoscritto, nel salone della sua residenza che si affaccia sul giardino, in presenza dei testimoni appositamente convocati, il magnifico e insigne cavaliere Niccolò da Correggio, il magnifico conte Paolo Antonio Trotti segretario ducale, e i nobili signori Ludovico Trotti podestà di Finale e Niccolò *de Carnielis*, fattore dei possedimenti del predetto signore nostro il duca, i quali testimoni hanno asserito di conoscere Catellano, procuratore sottoscritto.

Nei mesi passati il magnifico, insigne e potente cavaliere signor Giovanni Bentivoglio di Aragona, visconte e condottiero eccetera, figlio del fu magnifico signore Annibale Bentivoglio di Bologna, a causa delle ragioni sottoscritte e di altre ugualmente fondate sulla ragione, ha chiesto con grande insistenza all'illustrissimo principe ed eccellentissimo signore nostro Ercole, duca di Ferrara, la concessione, il permesso e la facoltà di scavare e di realizzare, e di far scavare e far costruire sul territorio in parte sulla terra di Finale, in parte sulla terra di Bondeno, il sottoscritto condotto o acquedotto o canale di scolo, per derivare e portare le acque delle valli, delle terre e dei centri fortificati di San Giovanni in Persiceto e di Sant'Agata e di Crevalcore del contado di Bologna, dalle quali le valli sono solite essere lambite; attualmente ne vengono bagnate e in esse le acque ristagnano e muoiono senza servire le acque di alcun fiume, che serve a far macinare i mulini delle terre predette, e neanche le acque di altri fiumi che scorrono all'interno di dette terre; e così queste acque, che come abbiamo detto sopra scorrono nelle valli predette, e in esse ristagnano e muoiono, dal momento che non hanno altre possibilità di defluire, arrecano un'enorme iattura e un grave danno alle predette terre e centri fortificati e ai loro abitanti, e così pure ad altre numerose persone e cittadini che vi hanno dei possedimenti e delle proprietà o, come si dice comunemente, dei terreni: i quali possedimenti, proprietà e terreni vengono inondati e sommersi dalle predette acque che crescono e concregono sempre più.

Desiderando dunque fortemente l'illustrissimo signore nostro duca già citato soddisfare in questa sua richiesta il predetto magnifico signor Giovanni, suo amico e affine, e [volendo] essere di

sostegno e aiuto a beneficio suo e dei suoi amici, e [volendo] provvedere alla situazione secondo le sue possibilità, ha demandato lo studio, l'indagine, l'esame e la discussione relativi a questa questione ai nobili signori Ludovico Trotti, attualmente suo podestà della terra di Finale, e a Niccolò *de Carnielis*, suo fattore in questi possedimenti, entrambi estremamente esperti in simili questioni, affinché si trasferissero nelle località in oggetto, e dopo avere visto ed esaminato diligentemente tutti questi luoghi, il loro sito, la condizione e la natura, e tutti i fattori da vedere, esaminare e considerare, riferissero poi al predetto signore nostro duca se le richieste [fatte] dal magnifico signor Giovanni potessero essere esaudite, senza pericolo evidente e danno per il predetto signore nostro duca, per il suo stato e per i suoi sudditi e soprattutto per le dette sue terre di Finale e di Bondeno e per i loro uomini e abitanti.

I detti Ludovico e Niccolò, obbedendo agli ordini di sua eccellenza, si sono recati personalmente nelle suddette località, e insieme con altri uomini molto esperti, che avevano degli interessi personali in detti luoghi, li hanno esaminati non una volta sola, ma più e più volte, e hanno considerato ogni sito e ogni sua parte con grande attenzione e diligenza, e hanno constatato inoltre il beneficio e l'utile della terra di Finale, che avrebbe evidentemente ricavato grande utilità dalla realizzazione dello stesso condotto. In seguito essi hanno riferito al predetto signore nostro duca che a ragione la sua eccellenza avrebbe potuto concedere al predetto magnifico signore Giovanni il predetto permesso e la facoltà di scavare e di realizzare, e di fare scavare e fare costruire sugli stessi territori di Finale e di Bondeno il predetto condotto o canale di scolo, mediante i patti, le condizioni, i modi e le convenzioni da loro conclusi e firmati con il nobile Catellano da Sala, cittadino di Bologna e nunzio del predetto magnifico signor Giovanni, suo procuratore per questa specifica questione; essi hanno esposto il tenore e il contenuto di questi patti, condizioni, modi e convenzioni in forma di capitoli, illustrandoli in volgare al predetto signore nostro duca.

Lo stesso magnifico signor Giovanni sopraddetto allo stesso modo ha preso visione della questione, del tenore e del contenuto degli stessi capitoli, a lui esposti dal detto Catellano suo nunzio, e avendo subito condiviso e approvato ogni cosa, ha solennemente nominato lo stesso Catellano suo nunzio e procuratore per portare a termine ogni accordo, come risulta dall'atto pubblico scritto e rogato da ser Melchiorre di Siverio Zanetti, cittadino e notaio pubblico di Bologna, il 19 marzo scorso, atto visto e letto da me stesso, il sottoscritto Siverio, e ha inviato subito lo stesso Catellano all'illustrissimo signore nostro il duca, in modo che la sua eccellenza potesse terminare, concludere e firmare in un atto solenne e autentico e porti a compimento tutte le formalità che a proposito della suddetta questione devono essere firmate, concluse e terminate; per questo motivo lo stesso Catellano, a titolo di procuratore, si è nuovamente presentato al predetto illustrissimo signore nostro il duca, a nome del sopraddetto magnifico signor Giovanni, chiedendo che gli venisse concesso subito il suddetto permesso e facoltà mediante i patti, le condizioni, i modi e le convenzioni predette e sottoscritte, e sua eccellenza ha stabilito di soddisfare graziosamente e volentieri la richiesta e le preghiere dello stesso magnifico signor Giovanni.

Lo stesso illustrissimo principe ed eccellentissimo signore nostro Ercole, duca di Ferrara, Modena e Reggio, marchese d'Este, conte di Rovigo eccetera, figlio del fu illustre e degno di memoria principe Niccolò, un tempo marchese d'Este eccetera, presentatosi personalmente nel luogo sopraddetto, accogliendo le richieste e soddisfacendo il desiderio, nonché tenendo ben presente il singolare beneficio e l'utile del sopraddetto magnifico signor Giovanni e degli altri interessati, tanto dei sudditi della magnifica comunità di Bologna, quanto dello stesso nostro duca, riferendosi anche alla relazione dei soprascritti Ludovico e Nicola, spontaneamente e con piena cognizione di causa, per sé e per i propri eredi ha concesso e dato al predetto nobile Catellano da Sala, figlio del fu ser Alberto, cittadino di Bologna della cappella dei santi Gervasio e Protasio, nunzio e procuratore suddetto, ivi presente, richiedente e stipulante a nome e per conto del predetto signore Giovanni Bentivoglio e dei suoi eredi e successori, piena, libera, ampia e onnicomprensiva licenza e facoltà di scavare e realizzare, e di far scavare e fare realizzare il detto condotto, acquedotto o canale di scolo sui territori dei centro fortificati di Finale e di Bondeno, e nei luoghi specificati nei detti capitoli; il quale condotto deve essere della lunghezza, larghezza e della profondità ovvero altezza amplissimamente specificate negli stessi capitoli, per poter derivare e portare via le acque dalle sopraddette valli, e da dette valli in fiume o nel canale o nel navile del Panaro, come negli stessi capitoli è più estesamente spiegato, mediante i patti, i modi e le convenzioni espresse e dichiarate nei detti capitoli, e facendo sempre salvo il loro contenuto.

Contestualmente lo stesso Catellano, nunzio e procuratore predetto, è convenuto solennemente e ha promesso al predetto nostro signore il duca, presente e stipulante per sé e per i suoi eredi e successori, e nel modo già esposto, e al sottoscritto notaio Siverio ufficiale pubblico, stipulante e ricevente a nome e per conto di tutte le persone interessate, o alle quali potrà in futuro interessare, che il magnifico signore Giovanni farà realizzare e scavare lo stesso condotto a sue spese, con tutte le altre opere che dovrà fare nei luoghi e a tempo debiti, secondo i patti, i modi, le condizioni e le convenzioni annotati e descritti negli stessi capitoli, facendo sempre salvo il loro contenuto; il tenore di questi capitoli viene riportato qui di seguito in lingua volgare, così come segue.

Patti e convenzioni stretti tra l'illustrissimo ed eccellentissimo duca di Ferrara da una parte, e il magnifico e potente signore Giovanni Bentivoglio dall'altra, a proposito del condotto la cui realizzazione è stata richiesta dal predetto signor Giovanni al predetto signore duca per fare scolare le acque dalle valli di San Giovanni in Persiceto, di Sant'Agata e di Crevalcore nel bolognese attraverso il territorio di Finale e di Bondeno di sua Signoria, e cioè:

- 1) In primo luogo il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e per suo conto così promette il suo procuratore Catellano da Sala di Bologna, a portare a compimento la realizzazione del detto condotto, e deve finirlo da un capo all'altro, cominciando dal canale del Panaro in località Santa Bianca fino alle valli, completamente a sue spese, sia per quanto riguarda l'opera, sia la manodopera, sia ogni altra spesa occorrente, senza spesa alcuna per quanto riguarda questo condotto da parte del predetto signor duca, né dei suoi sudditi; si intende che questo condotto sarà deputato allo scolo delle acque delle valli sopraddette.

- 2) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e così per lui promette il suo procuratore come sopra, a fare costruire il predetto condotto nei luoghi specificati, lungo e con quegli argini, canali e canapi nella parte interna, e cavo in quel modo, dell'altezza e della larghezza che parranno opportune a coloro che saranno mandati a controllare dal predetto signor duca; ma una volta terminati il condotto e gli argini nel modo che è stato illustrato, il predetto magnifico signor Giovanni non sarà più tenuto a provvedere alla loro manutenzione e alla loro riparazione.
- 3) Sopra questo condotto non potrà mai essere costruito, né dal predetto signor duca, né da nessun altro, alcun edificio né alcuna chiusa; e così il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato a fare in modo, e così promette il detto procuratore come sopra, che quando si estenderà la giurisdizione dei Bolognesi non sarà mai costruito da alcuna persona, né in alcun modo, né dalla comunità di Bologna, né da quella di San Giovanni in Persiceto, né da altri in generale, alcun edificio né alcuna chiusa sopra questo condotto, atti ad impedire lo scorrimento dell'acqua in questo condotto, con l'eccezione di un ponte levatoio in pietra e in legno, che il predetto signor Giovanni deve far realizzare a sue spese, del tipo e nel luogo che parranno opportuni ai sovrastanti mandati dal predetto signor duca a controllare i lavori del detto cavamento. Tali sovrastanti saranno Ludovico Trotti, attualmente podestà di Finale, Niccolò Carnioli detto dell'Arpa, fattore dei possedimenti del predetto signore nostro il duca, e Guido Pasqualetto, uno dei giudici agli argini, al posto dei due soprannominati in caso che uno dei due non dovesse essere presente per un legittimo impedimento; e oltre a detto ponte, gli uomini di Finale possono costruire per loro necessità sopra detto condotto i ponti nei luoghi che essi riterranno più opportuni per il loro uso e bisogno, facendoli a spese degli uomini di Finale.
- 4) È lecito per gli uomini di Finale, e ogni volta che lo vorranno fare lo potranno, mettere e mandare nel detto condotto tutta quell'acqua del canale di Panaro per il terreno del confine del detto Finale, sia dalla parte di sopra di Finale, sia dalla parte di sotto, attraverso più bocche e vie e condotti e luoghi, così come piacerà agli uomini di Finale, senza alcun parere contrario del predetto signor Giovanni e dei suoi eredi e successori, e così avverrà per ogni altra acqua di detti uomini di Finale per patto espresso.
- 5) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato come sopra, e così promette il suo procuratore come sopra, di fare in modo che le acque dei mulini di San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata e di Crevalcore, e tutte le acque che vi scorrono e di lì discendono attualmente, e scorreranno e discenderanno in futuro in futuro nelle dette valli e nel condotto, scorrono e in futuro entrino al tempo delle secche e delle acque basse attraverso quel condotto nel detto fiume Panaro del predetto signor duca, rendendo più agevole la navigazione di detto fiume e la macina dei mulini degli uomini di Finale.
- 6) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e così promette il detto suo procuratore come sopra, a far sì che mai in futuro l'acqua del Reno proveniente dal bolognese entri, né mai venga immessa o mandata in modo alcuno nelle dette valli e nel condotto; se mai ci entreranno o vi saranno mandate, sarà lecito al predetto signor duca ed egli pertanto potrà fare interrare e chiudere il detto condotto dove e come piacerà a sua signoria.

- 7) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e così promette il detto suo procuratore come sopra, a far sì che mai l'acqua del Samoggia, e altre acque di rapina, entrino o siano immesse o mandate in modo alcuno nelle dette valli e nel condotto; se per caso, a causa della rottura degli argini o in altro modo le dette acque entrassero nelle dette valli e nel condotto, in tal caso sarà lecito al predetto signor duca e ai detti uomini di Finale chiudere il detto condotto dove e come parrà loro opportuno sopra i possedimenti del detto Finale e il dominio dello stesso duca. Questa chiusura abbia luogo e duri fintanto che le dette rotture degli argini siano bene e sufficientemente chiuse, e si sia provveduto affinché le dette acque non entrino più in dette valli e nel condotto; una volta chiuse in tal modo le rotture degli argini, gli uomini di Finale dovranno riaprire tale condotto e lasciare scorrere l'acqua attraverso di esso come prima, e questo ogni volta che dovesse accadere un'evenienza non prevista come la rottura fortuita degli argini.
- 8) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e così promette il detto suo procuratore come sopra, a far sì che non venga tenuta da nessuno nel detto condotto, e soprattutto dalla Foscaia in giù verso Finale, per quanto si estendono i confini del territorio bolognese, qualunque tipo di imbarcazione senza espressa licenza del predetto signor duca e dei suoi ufficiali.
- 9) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e così promette il detto suo procuratore come sopra, a far sì che non venga fatto sboccare nel detto condotto, né venga aperta alcuna bocca nel detto condotto dalla parte superiore verso la Foscaia, né potrà mandare né lasciare immettere acqua in detto condotto se prima esso non sarà stato ultimato insieme al ponte suddetto in tutto e per tutto, così come è stato detto sopra, per quanto si estenderà nella parte superiore del dominio del predetto signor duca.
- 10) Il predetto signor Giovanni è tenuto e obbligato, e così promette a suo nome il detto suo procuratore come sopra, ad approvare e ratificare il presente contratto per mezzo di un atto pubblico con le debite clausole, e similmente è tenuto e obbligato a far sì che il magnifico reggimento di Bologna approvi e ratifichi il presente contratto e tutto ciò che esso contiene, e soprattutto quelle parti che riguardano o possono riguardare l'interesse particolare o generale del predetto magnifico reggimento e della magnifica comunità di Bologna e del suo dominio; queste approvazione si faranno e saranno mandate in forma autentica al predetto signor duca, prima che si cominci a fare il detto cavamento.

Entrambe le parti contraenti come sopra rinunciano alle eccezioni previste per legge, di non avere fatto la presente concessione, e di non avere fatto i soprascritti patti e convenzioni e promesse, e all'eccezione di *dolum* e *malum*, di ingiusta o simulata causa, e ad ogni altro tipo di eccezione, di diritto o di beneficio o di ausilio legale loro competente, ora e in futuro

Le predette parti contraenti, agenti come sopra e per le parti sopra citate, promettono a vicenda e solennemente questa concessione, e tutti e ogni singolo capitolo convenuto e promesso come sopra, obbligando sé e i propri beni, e i beni del magnifico signor Giovanni presenti e futuri, per sé e per i propri eredi e successori; stipulano di considerare per sempre questi patti validi e condivisi, e promettono solennemente di osservarli, mantenerli, operare in modo che il loro contenuto venga posto in essere e ogni loro punto venga adempiuto, di non

contravvenire ad alcuno di essi in prima persona o per mezzo di altri, in qualunque modo, per qualunque ragione o motivo, di diritto o di fatto, che possa essere escogitato.

Tutto ciò sotto pena di 1000 ducati d'oro di buono e giusto peso, da chiedere e da applicare dalla parte che ha osservato i patti ogni volta che l'altra parte contravverrà a essi, e comunque, pena pagata o non pagata, i presenti patti avranno valore per sempre. Inoltre le due parti si sono promesse a vicenda di risarcire ogni singolo danno, spesa e interesse che l'altra parte dovesse eventualmente sostenere, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, credendo l'una parte all'altra sull'entità degli stessi danni, dell'interesse e delle spese sulla base della semplice parola dell'altra parte, senza l'onore di un giuramento, o di altra prova mediante testimoni o altro.

Io Leonello, figlio del fu egregio ser Tommaso de *Receputis* notaio, notaio pubblico ferrarese della curia ferrarese per autorità imperiale, ho fedelmente trascritto e copiato tutto quanto sovrascritto e ogni singolo punto contenuto in questo atto così come l'ho trovato nelle schede e negli atti rogati dal sottoscritto spettabile e integerrimo Siverio Siveri, notaio pubblico di Ferrara, nonché segretario del predetto illustrissimo signore nostro il signor duca, in vigore della provvigione del comune di Ferrara relativa a ciò, e ho sottoscritto ogni cosa, ponendo il mio segno di notariato consueto prima del mio nome.

Io Siverio, figlio del fu egregio Nanni Siveri, per autorità imperiale notaio pubblico di Ferrara e segretario dell'illustrissimo signore nostro il duca, ho presenziato a ogni cosa e, richiesto di scrivere i patti soprascritti, li ho redatti nelle mie schede e nei miei atti pubblici e autentici, e ho fatto scrivere ogni cosa e ne ho fatta fare copia dal soprascritto notaio pubblico ferrarese egregio Leonello Receputi secondo quanto prescriveva una apposita provvigione del comune di Ferrara, e qui di seguito ho posto la mia sottoscrizione, ponendo il mio consueto segno di notariato prima del mio nome.

[seguono le autentiche dei tre presidenti e conservatori dell'Archivio pubblico di Bologna il 27 marzo 1671, oltre che del segretario del Collegio dei Notai bolognesi il 28 marzo 1671]